

## **COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) TOMMASI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) APPIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) PANZARINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 03/03/2020

## **FATTO**

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 15/06/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/05/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio del pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 2.239,75, di cui € 210,00 per spese di istruttoria, € 604,08 per commissioni di attivazione, € 1.188,00 per costi di intermediazione, € 40,26 per oneri e altre spese e € 197,41 per "rate insolute in scadenza al netto degli interessi":
- gli interessi dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento;
- le spese del presente procedimento;
- le spese per l'assistenza difensiva.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del



tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; pertanto, da un esame del piano di ammortamento, si evince agevolmente che l'importo che verrà rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;

- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. accipiens), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- con riferimento alla richiesta di rimborso delle rate versate dal datore di lavoro successivamente all'anticipata estinzione, che non risultano importi da retrocedere a tale titolo [allega evidenza del rimborso tramite assegno, cfr. all.7 a controdeduzioni]:
- la non ripetibilità degli oneri erariali delle spese amministrative, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Pertanto, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

## **DIRITTO**

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve




essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up* front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, il Collegio rileva, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che i costi di cui alla lett. A) relativi alle Spese di istruttoria, cui alla lett. B) relativi alle Commissioni di attivazione, di cui alla lett. E) relativi agli Oneri erariali e di cui alla lett. F) relativi ai Costi di intermediazione sono da considerare *up front*, in quanto attinenti ad attività tutte prodromiche alla conclusione del contratto.

Con specifico riferimento al compenso dell'intermediario del credito, la resistente ha allegato il conferimento di incarico sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:



Non merita infine accoglimento la richiesta, formulata dal ricorrente, di rimborso di € 197,41 per "rate insolute in scadenza al netto degli interessi"; tale somma corrisponde all'importo della rata in scadenza (€ 300,00), detratti € 102,59, come indicato in conteggio estintivo.

Al riguardo, si rappresenta che l'intermediario ha prodotto in atti evidenza dell'avvenuto rimborso, a tale titolo, dell'importo di € 302,39 (cfr. allegato n. 7 alle controdeduzioni).



La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

## P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.328,99, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI